



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 000009/13

Roma, 16 gennaio 2013

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge di stabilità 2013")
- **Proroga al 1° gennaio 2014 deroga all'applicazione a FSN e DSA art. 6 legge 122/2010.**
 - **Finanziamento CIP 6 mln euro.**
 - **Proroga concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità sportive.**
- B) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- **Divieto per i magistrati di esercitare la funzione di arbitro unico o di partecipare a collegi arbitrali.**
- C) Legge 8 novembre 2012, n. 189, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela per la salute".
- D) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – decreto 20 dicembre 2012 in materia di "altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo".
- E) Ministero della Salute - decreto 23 maggio 2012 recante "Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nel triennio 2011/2014 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2011-2012".

A) Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. “legge di stabilità 2013”).

E' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2012, la legge indicata in oggetto che consta di un solo articolo - composto da 560 commi - e contiene alcune disposizioni di diretto interesse per l'organizzazione sportiva.

In particolare l'articolo 1, comma 409, proroga al 1° gennaio 2014 la deroga all'applicazione dell'articolo 6 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

Tale norma proroga dunque al 1° gennaio 2014 la deroga all'applicazione delle misure di contenimento della spesa previste nell'ambito dell'art. 6 della legge 122/2010 (tra cui il limite di 30 euro relativo ai gettoni di presenza per la partecipazione agli organi collegiali previsto dal comma 2 del articolo in questione nei confronti di tutti gli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e, pertanto, sia nei confronti delle Federazioni iscritte nell'ambito dell'elenco ISTAT sia di quelle non inserite).

Il comma 276 dell'articolo 1 autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 6 milioni di euro per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato Italiano Paralimpico di cui all'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189.

All' articolo 1, comma 18, del decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole «demaniali marittimi» sono inserite le seguenti: «lacuali e fluviali»; dopo le parole: «turistico ricreative» sono inserite le seguenti: «e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto».

Ciò premesso, non solo le concessioni di beni demaniali marittimi, ma anche le concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali e non solo le concessioni (relative ai suddetti beni) con finalità turistico ricreative, ma anche quelle afferenti a finalità sportive, nonché le concessioni dei beni demaniali destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto sono prorogate, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (vale a dire fino al 31 dicembre 2015).

Rivestono interesse per l'organizzazione sportiva anche le disposizioni recate dai commi 141 e seguenti applicabili alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi di legge, atteso che tra esse sono, come noto, ricompresi il CONI, la CONI Servizi s.p.a. e talune Federazioni sportive nazionali.

Con le suddette norme è fatto divieto alle citate amministrazioni di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta mediamente negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi – salvo che l'acquisto non sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili – e si dispone che le somme in tal modo risparmiate devono affluire ad apposito capitolo d'entrate del bilancio statale. Violazioni rilevate in proposito sono valutabili ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (comma 141 e 142).

A decorrere, poi, dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 le medesime amministrazioni non possono né acquistare, né acquisire in leasing autoveicoli; le relative procedure di acquisto, se iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012, sono revocate. Sono fatti salvi gli acquisti effettuati dai vigili del fuoco, dalle forze dell'ordine e servizi sanitari (commi 143 e 144).

La legge di stabilità 2013 contiene, poi, tutta una serie di disposizioni di carattere generale, tra le quali si ritiene opportuno segnalare sinteticamente le seguenti:

- **Trattamenti di fine servizio** (art. 1, commi da 98 a 100): al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10 e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di cui alla presente disposizione sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto – legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici" non convertite in legge.

- **IVA e Direttiva 2010/45/UE** (art. 1, commi da 324 a 335): le norme riportate nei commi citati sono principalmente volte al recepimento della Direttiva 2010/45/UE nella disciplina nazionale dell'IVA, di cui al DPR n. 633/1972, specie per quanto riguarda la fatturazione delle operazioni e la contabilizzazione degli scambi intracomunitari.

Tra le modifiche introdotte al DPR n. 633/1972 vale qui richiamare quelle apportate:

- a) all'art. 13, ai fini della determinazione della base imponibile per i corrispettivi dovuti e le spese sostenute in valuta estera;
- b) all'art. 17, in tema d'inversione contabile;
- c) all'art. 20, per l'individuazione delle operazioni che concorrono alla formazione del volume d'affari;
- d) all'art. 21, riguardo alla fatturazione delle operazioni, con l'inserimento, tra l'altro, dell'obbligo di indicare nella fattura la partita IVA del cessionario o committente

nazionale o dell'Unione Europea, anche se non debitore dell'imposta, ovvero il codice fiscale del soggetto nazionale che agisce quale consumatore finale e, inoltre, riguardo alla previsione dell'utilizzo della fattura differita anche per le prestazioni di servizi. Viene, quindi, data la definizione di fattura elettronica e precisato che il documento, sia cartaceo che elettronico, si ha per emesso all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente e vengono poi riportate le indicazioni che la fattura deve contenere. Altra novità di rilievo è costituita dall'inserimento nel ripetuto DPR n. 633/1972, dopo il suddetto art. 21, dell'art. 21-bis, concernente la fattura semplificata. Questo articolo prevede che la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, in alternativa a quanto previsto dal menzionato art. 21, può essere emessa con modalità semplificata, recando limitate indicazioni. Tale fattura, però, non può essere emessa per le cessioni intracomunitarie e per talune operazioni esenti da IVA. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze il limite di 100 euro può essere portato fino a 400 euro, ovvero anche a importi superiori, relativamente a operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o di specifiche tipologie di soggetti. Sia la fattura di cui all'art. 21 che quella semplificata possono essere emesse mediante gli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge n. 18/1983.

Le norme in rassegna recano altresì modifiche al d.l. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993, in materia di scambi internazionali.

- **IMU** (art. 1, comma 380): per gli anni 2013 e 2014 il gettito dell'IMU è interamente attribuito ai comuni, ad eccezione di quello derivante dai capannoni ed opifici appartenenti alla categoria catastale D, tassati con aliquota dell'0,76 per cento, di pertinenza statale. I comuni potranno aggiungere una propria aliquota fino ad uno 0,3 per cento, acquisendone il relativo gettito.
- **TARES** (art. 1, comma 387): la nuova tassa sui rifiuti, denominata TARES ("Tassa Rifiuti e Servizi"), sostituisce TARSU e TIA. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Fino alla riforma del catasto, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al d. lgs. 507/1993 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale (TIA), di cui all'art. 238 d. lgs. 152/2006. Per l'anno 2013 il termine di versamento della prima rata della tariffa in questione è posticipato ad aprile.
- **Rivalutazione terreni e partecipazioni** (art. 1, comma 473): recando modifiche al d.l. n. 282/2002, convertito dalla legge n. 27/2003, vengono riaperti i termini per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, consentendo loro di poter procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società, mediante pagamento di una imposta sostitutiva. Il termine per completare l'operazione è fissato al 30 giugno 2013.

- **Aliquota IVA al 22%** (art. 1, comma 480): a decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è rideterminata nella misura del 22%.
- **IRAP** (art. 1, commi 484 e 485): apportando modificazioni all'art. 11 del d.lgs n. 446 del 1997, vengono aumentati, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, gli importi per le deduzioni dalla base imponibile dell'IRAP.
- **Imposta sulle transazioni finanziarie** (art. 1, commi da 491 a 500): con tali norme si introduce una imposta (c.d.«Tobin Tax») sui trasferimenti di azioni, strumenti finanziari partecipativi e derivati con l'aliquota dello 0,2 per cento. Sulle negoziazioni ad "alta frequenza" l'aliquota è dello 0,02 per cento. Sono previste riduzioni ed esenzioni. Il versamento di tale tributo deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del verificarsi del presupposto, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Specifiche norme sono dettate dal comma 497 in ordine all'applicabilità del detto tributo nel corso del 2013.
- **Deduzioni per spese relative alle auto aziendali** (art. 1, comma 501): modificando l'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, il limite di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati da imprese è ridotto dal 27 per cento al 20 per cento.
- **Rivalutazione dei redditi dei terreni** (art.1, comma 512): ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015 i redditi dominicale e agrario dei terreni sono rivalutati del 15 per cento.
- **Normative IVIE** (commi 518 e 519): recando modifiche all'art.19 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, l'istituzione dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) viene rinviata dal 2011 al 2012. I versamenti relativi alla detta imposta effettuati per l'anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.
- **Annullamento cartelle di pagamento** (comma 527): dal 1° luglio 2013, tutte le cartelle di pagamento con importo per capitale, sanzioni e interessi fino a 2000 euro derivanti da iscrizioni a ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullate.
- **Sospensione della riscossione** (commi da 537 a 545): ai sensi delle norme recate dai commi predetti, a decorrere dal 1° gennaio c.a., i concessionari per la riscossione sono obbligati a sospendere la riscossione delle somme iscritte a ruolo a seguito di presentazione – anche in via telematica – di una dichiarazione del debitore, prodotta entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto della procedura coattiva, mirante ad evidenziare l'insussistenza della pretesa, a causa di intervenuta prescrizione o decadenza, di provvedimento di sgravio, di sospensione amministrativa o giudiziale, per aver effettuato il pagamento o per qualsiasi altra causa di inesigibilità della somma richiesta. Entro i 10 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, il concessionario per la riscossione, previa sospensione degli atti esecutivi, trasmette la stessa, unitamente agli atti allegati, all'ente creditore, il quale, entro i 60 giorni successivi, o condivide le eccezioni mosse dal debitore, oppure non le accoglie e riprende così la procedura coattiva. Decorsi 220 giorni dalla presentazione della ripetuta dichiarazione, nel silenzio dell'ente creditore,

il ruolo è annullato di diritto. In caso di dichiarazioni mendaci – e fatta comunque salva la responsabilità penale per il caso di presentazione di documenti falsi – al contribuente è irrogata la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento delle somme dovute. L'illustrata procedura è applicabile anche per le domande presentate precedentemente al 1° gennaio 2013. Le norme in rassegna stabiliscono poi che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti per importi fino a 1000 euro non si procede ad azioni cautelari o esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, per posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo e abrogano, altresì, la disposizione dell'art. 7, comma 2, lett. gg-quinquies), del d.l. n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011, che poneva l'obbligo di inviare due avvisi bonari per riscossioni d'imposta fino a 2000 euro.

B) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 265 del 13 novembre 2012 la legge indicata all'oggetto, che consta di due articoli e reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Autorità Nazionale Anticorruzione

In base all'art. 1, comma 2, della presente legge, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, opera quale autorità nazionale anticorruzione. Tra i suoi compiti approvare il piano nazionale anticorruzione; individuare cause e fattori della corruzione ed interventi di prevenzione e di contrasto; vigilare e controllare l'effettiva applicazione delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e la relativa efficacia; riferire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Con specifico riferimento a tali funzioni di vigilanza e controllo, la Commissione (ossia l'Autorità nazionale anticorruzione) esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni; ordina inoltre l'attuazione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di prevenzione della corruzione adottati dalle PA e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa; dispone la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Sul punto, è importante porre in evidenza che, all'esito di queste verifiche, la Commissione e le amministrazioni interessate dovranno dare notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati.

Piano di prevenzione della corruzione

Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute a definire e trasmettere al dipartimento della funzione pubblica il piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione

del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Sono, altresì, tenute a definire procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Obblighi di trasparenza e di pubblicità sui siti web istituzionali

In base al comma 14 dell'art. 1 della legge in oggetto, entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione – che deve essere individuato dall'organo di indirizzo politico tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio - dovrà pubblicare, nel sito web dell'amministrazione, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e dovrà trasmetterla all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Inoltre, al successivo comma 15, si prescrive che, al fine di assicurare i livelli essenziali di trasparenza dell'attività amministrativa, dovranno essere pubblicati nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

In particolare, le stesse PA dovranno assicurare tali livelli essenziali di trasparenza in riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

Con specifico riferimento, poi, ai procedimenti di cui alla lett. b) del comma 16 dell'art. 1, il successivo comma 32 dello stesso articolo precisa che «le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione».

Da ultimo si segala che il comma 35 dell'art. 1 della legge in parola contempla la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Codice di comportamento dipendenti PA

L'articolo 54 del d. lgs. 30 marzo 2011, n. 165, viene sostituito dal comma 44 della presente legge in base al quale il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti

affidati, fatti salvi regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare, ma è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

Dopo l'art. 35 del d. lgs. 30 marzo 2011, n. 165, viene inserito un nuovo articolo – l'art. 35 bis – in virtù del quale coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (“Delitti contro la pubblica amministrazione”) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi né possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti

Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la legge de qua inserisce un nuovo articolo – l'art. 54-bis – il quale dispone che, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Delega al Governo in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa

Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

I decreti di cui in precedenza devono prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno antecedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che

conferisce l'incarico; c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno antecedente al conferimento, abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.

Incandidabilità a membro del Parlamento europeo, a deputato e senatore della Repubblica

Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, il decreto deve prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni; prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo; f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;

Contrasto infiltrazioni mafiose

Per quanto concerne l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali, la legge 190/2012 istituisce presso ogni prefettura l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione nei citati elenchi, tenuti presso la prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia necessari per l'esercizio della relativa attività. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

Divieto per i magistrati di esercitare la funzione di arbitro

Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

Si segnala l'importanza della norma in questione con riferimento agli organi della giustizia sportiva del CONI e delle Federazioni sportive nazionali.

Collocamento fuori ruolo dei magistrati

Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore

della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

Infine, sul versante repressivo la legge prevede alcune modifiche al codice penale: aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato; ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale; distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria; punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni; introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.

C) Legge 8 novembre 2012, n. 189, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela per la salute".

E' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 201/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 263 del 10 novembre 2012, la legge indicata all'oggetto recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela per la salute".

In sede di conversione in legge del provvedimento in oggetto è rimasto inalterato il disposto dell'articolo 7, comma 11, del suddetto decreto il quale dispone che, *«al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»*.

Ciò premesso, si conferma che per il momento la norma non determina l'insorgere di alcun obbligo in capo alle società sportive (professionistiche e dilettantistiche) quanto alla dotazione ed all'impiego di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita: occorre, infatti, attendere l'emanazione del succitato decreto ministeriale e delle relative linee guida.
A tale riguardo si tiene, altresì, a precisare che il CONI ha chiesto di essere interpellato e di partecipare attivamente al procedimento di definizione dell'emanando decreto ministeriale.

Tra le altre disposizioni di ordine generale presenti nell'ambito del decreto in oggetto si segnalano le seguenti:

- divieto vendita sigarette ai minori (art. 7)

É vietata la vendita di prodotti del tabacco ai minorenni. Chiunque vende deve chiedere all'acquirente il documento d'identità, a meno che la maggiore età dell'acquirente non sia manifesta.

La sanzione per il tabaccaio va da 250 a 1000 euro, nel caso di recidiva la sanzione sale da 500 a 2000 euro, fino alla sospensione, per tre mesi, della licenza. I distributori automatici per la vendita di prodotti del tabacco devono essere dotati, entro il primo gennaio 2013, di un sistema automatico di rilevamento dell'età.

- ludopatia (art. 7)

È previsto il divieto su ogni tipo di media (giornali, riviste, tv, radio, teatro, cinema e internet) di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nei quali si evidenzia anche solo uno dei seguenti elementi: incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; presenza di minori; assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita;

In ogni caso sono vietati i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani.

In caso di violazione è prevista una sanzione da 100.000 euro fino a 500.000 euro nei confronti del committente del proprietario del mezzo con cui lo spot è diffuso.

Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi.

La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili.

L'inosservanza sulle misure attinenti le formule di avvertimento sono punite con una sanzione da 50.000 euro nei confronti del concessionario.

È vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.

Le suddette disposizioni entrano in vigore dal 1 gennaio 2013.

- norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande (artt. 7 e 8)

Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Le bevande analcoliche devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

D) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – decreto 20 dicembre 2012 in materia “altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con proprio decreto del 20 dicembre 2012, ha fissato i criteri in base ai quali non opera la presunzione di cui all'art. 69 *bis* del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (che reca disposizioni in materia di “altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo”), vale a dire la presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nei confronti dei titolari di partita IVA per i quali sussistono determinati presupposti.

In base all'art. 1 del decreto in esame, la suddetta presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine o collegio professionale.

In virtù dell'articolo 2 del decreto, la presunzione non si applica nei confronti dei registri, albi, ruoli ed elenchi professionali tenuti dalle Federazioni sportive (tale termine è da intendersi in senso restrittivo e, pertanto, non estendibile a discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva) in relazione ai quali l'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell'attività.

Ciò premesso, le prestazioni professionali degli istruttori sportivi iscritti ad albi federali e titolari di partita IVA, in presenza di effettiva attività di lavoro autonomo, non si trasformeranno in altri rapporti per la sola circostanza della monocommittenza.

E) Ministero della Salute - decreto 23 maggio 2012 recante "Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nel triennio 2011/2014 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2011-2012".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 247 del 22 ottobre 2012 il decreto indicato all'oggetto.

E' in particolare stabilito che per il triennio 2011/2014 il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia è determinato in 8.438 unità per l'a.a. 2011/2012; in 8.170 unità per l'a.a. 2012/2013; in 8.190 unità per l'a.a. 2013/2014, così come indicato nelle Tabelle allegate al decreto medesimo.

Per l'anno accademico 2011/2012, tenuto conto dei criteri metodologici contenuti nell'art. 2 del succitato accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 15 marzo 2012, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 5.000 unità ed è determinato per ciascuna specializzazione, così come indicato nell'allegata Tabella 4, parte integrante del decreto in oggetto.

Tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole, alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione provvede, con successivo decreto, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole Regioni e Province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle Università e nel limite dei posti programmati di cui al suddetto art. 2, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

Le Regioni e Le Province Autonome, ove non insistano nel loro territorio Facoltà di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con Università di altre Regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

Nell'ambito dei posti di cui all'art. 2 del presente decreto, i posti riservati, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al Ministero della difesa per le esigenze della sanità militare sono determinati in 22 unità.

Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Per usufruire dei posti riservati, di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e, - limitatamente alla categoria di cui all'art. 4 del presente decreto – per accedere in soprannumero, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 35, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra Università italiane e straniere, non possono essere superiori a diciotto mesi.

Infine si rappresenta in particolare che, per quanto riguarda la specializzazione in Medicina dello Sport, il fabbisogno dei medici specialisti da formare ammonta a 51 unità per l'a.a. 2011-2012; 51 unità per l'a.a. 2012-2013; e 49 unità per l'a.a. 2013-2014.

Per l'a.a.2011-2012, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato in merito alla specializzazione in Medicina dello Sport ammonta a 32 unità.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)

